



**Comune di
Truccazzano**



**Comune di
Pozzuolo Martesana**



**Comune di
Liscate**



**Comune di
Bellinzago Lombardo**

OBBLIGHI E DIVIETI DAL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DELL'UNIONE

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO



Il nuovo Regolamento vieta severamente questi comportamenti:

- manomettere, danneggiare, imbrattare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti installati, i monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via, sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- ostacolare gli spazi riservati alla fermata od alla sosta dei veicoli di persone invalide e impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche.
- collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- praticare giochi di qualsivoglia genere con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni.

Altri divieti rilevanti a tutela della incolumità e della igiene pubblica:

- salvo quanto previsto per il conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile.
- utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;
- collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
- pulire tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti.

Accensione di fuochi - Stoppie

È vietato accendere fuochi nelle strade, piazze, passaggi ed altri luoghi pubblici per qualsiasi ragione, salvo la necessità di dover provvedere all'esecuzione di lavori di pavimentazione, incatramatura, ecc., sullo stesso suolo pubblico.

Nettezza del suolo e dell'abitato

Eccetto che per norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere, deporre o comunque insozzare con qualsiasi materia liquida o solida gli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, gli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, i corsi o specchi d'acqua o le sponde o ripe dei medesimi;

- È obbligatorio per chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri;
- L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea;
- I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con l'Ente nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, ovvero hanno l'obbligo di mantenere pulito la parte di marciapiede di loro proprietà;
- È vietato nelle strade, piazze, spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, volantini, foglietti ed altri oggetti di natura pubblicitaria. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dall'ufficio competente.

Rifiuti

- A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dallo specifico regolamento o dalle specifiche ordinanze emesse dall'Amministrazione;
- È vietato utilizzare i cestini gettarifiuti installati nei luoghi pubblici per il conferimento dei rifiuti domestici;
- È assolutamente vietato spostare qualsiasi tipo di contenitore preposto alla raccolta dei rifiuti dalla posizione originale eventualmente assegnata dall'Amministrazione.

Scarico di rottami e detriti

Qualsiasi trasporto attraverso le vie del territorio di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

Sgombero neve e divieto di spargimento d'acqua

- Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

- Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma;
- Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione all'ufficio competente, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

Divieti

Nei luoghi pubblici è vietato danneggiare sedili, panchine, siepi, recinti, vasi ornamentali, cestini per rifiuti, ecc., cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde e virgulti, recare danni alle piante ed arrampicarsi su di esse, calpestare gli spazi erbosi non espressamente destinati al calpestio, danneggiare tutti gli impianti in genere.

Attività particolari consentite in parchi pubblici

Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo, può consentirsi, alle condizioni prescritte da Regolamenti o Leggi in materia vigenti e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto l'autorizzazione prescritta dalla legge:

- l'attività di giostrine per bambini;
- la realizzazione di manifestazioni pubbliche o di spettacoli.


Disposizioni sul verde privato

- Quando nei fondi o comunque nelle proprietà private sono presenti alberi e siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione

di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

- Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.
- In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
- I proprietari di aree verdi e giardini privati hanno l'obbligo di effettuare, nel periodo da aprile a settembre compresi, la disinfestazione di zanzare e insetti con trattamenti anti-larvali e adulticidi. La disposizione vale anche per il verde condominiale. Il Sindaco potrà disporre ordinanze in materia sanitaria per la lotta a specifici insetti o parassiti.

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA



Disposizioni generali

- Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni molesti nell'interno dei pubblici locali.
- Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

Abitazioni private

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni seguenti:

- le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22;
- gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI



Tutela degli animali domestici e relativi divieti

- È vietato in ogni luogo e circostanza molestare gli animali domestici, anche randagi o demansi, e di provocare loro danno o sofferenza.
- È vietato abbandonare animali domestici.

Protezione della fauna selvatica

È vietato procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante; deve intendersi esteso a tutto il territorio.

Divieti specifici

- A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
- È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Animali molesti e pericolosi

- In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
- È assolutamente vietato tenere nel territorio a qualsiasi titolo animali di indole feroce anche se addomesticati, o che, comunque, possano anche in astratto costituire pericolo per la pubblica incolumità.

Mantenimento dei cani

- È fatto obbligo ai proprietari dei cani di far inserire un microchip sottocutaneo, con inserito i dati del cane e del proprietario;
- I cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e per i cani di media e grossa taglia, anche se cuccioli, muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a metri 1,50;
- I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

Trasporto di animali su mezzi pubblici

Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Animali liberi

Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Attività vietate

- tosare, ferrare, strigliare, lavare gli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- foraggiare gli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico ad eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali;
- lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animale, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli, gli animali di cui sopra con o senza gabbione;
- far transitare armenti o greggi senza averne preventivamente comunicato all'ufficio competente, almeno 5 giorni prima, il passaggio e l'itinerario;
- tenere all'interno dei cortili delle abitazioni animali da cortile di qualsiasi specie senza rispettare le norme igieniche e sanitarie vigenti nonché tenere i medesimi all'interno di recinti ubicati a meno di 5 metri dal confine con le altrui proprietà.

Altre indicazioni

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia, con divieto di transitare nelle zone più trafficate ed in quelle residenziali. Eventuali deroghe potranno essere concesse dagli uffici competenti a insediamenti prevalentemente rurali.